

Oggetto: 'IMPOSTA DI REGISTRO NELLE DIVISIONI IMMOBILIARI . LA SENTENZA

Mittente: "Tecnici&Professione" <info@tecnicieprofessione.it>

Data: 05/02/2025, 18:28

A: undisclosed-recipients;

Ccn: segreteria@geometrisondrio.it



Tecnici & Professione

PROFESSIONE GEOMETRA – Associazione Nazionale “Donne Geometra” - Esperti Edificio Salubre - Esperti Gas Radon

Oggetto: L'IMPOSTA DI REGISTRO NELLE DIVISIONI IMMOBILIARI

E' riservato ai Collegi Associati l'opuscolo esplicativo con la Sentenza (divulgabile agli iscritti)

L'imposta di registro dell'1% si applica a tutte le divisioni immobiliari in cui i condividenti non ottengono valori superiori a quelli delle loro quote ideali. Questo significa che, nelle operazioni di divisione dei beni immobili tra i condividenti, se i valori assegnati a ciascuno di loro non eccedono quelli delle rispettive quote ideali, l'aliquota da applicare sarà dell'1% invece delle aliquote del 2%, 9% o 15%, che sono previste per gli atti traslativi.

Un elemento chiave in questa applicazione è l'irrilevanza dell'importo del conguaglio riconosciuto al condividente. Anche se tale importo supera il 5% del valore della quota ideale, ciò non influisce sull'aliquota applicabile, a condizione che il condividente non riceva più di quanto gli spetta in base alla sua quota ideale.

Questa interpretazione, favorevole ai contribuenti, è stata consolidata nella giurisprudenza di legittimità. Le sentenze rilevanti includono Cassazione 17866/2010, Cassazione 20119/2012, Cassazione 17512/2017, Cassazione 7606/2018, Cassazione 32613/2021 e Cassazione 2378/2022. Queste sentenze confermano che l'aliquota dell'1% è applicabile in tali circostanze, offrendo così un vantaggio fiscale ai contribuenti coinvolti nelle divisioni immobiliari.

Allegato: opuscolo esplicativo per i Collegi associati

Cordiali saluti

La Segreteria

[Gli opuscoli possono essere trasmessi via mail o nell'area riservata del sito ai soli iscritti al Collegio.](#)

[Vietata la divulgazione a terzi pubblicamente, sui social o in altre forme non autorizzate.](#)

[La trasgressione comporta la violazione del copyright.](#)

[Tutti i diritti riservati \(All rights reserved\) ©](#)

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025

Per essere iscritto all'Associazione Nazionale Donne Geometra e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc.), occorre effettuare il versamento della quota annuale di **euro 25,00** (per i Soci Ordinari), **Euro 150,00** (Collegi provinciali e Enti), tramite:

--**BONIFICO BANCARIO** sul C/C n. 000401061451 dell'Unicredit, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all'Associazione Nazionale “Donne Geometra” Codice Iban: IT 07 N 02008 05075 000401061451

IMPORTANTE: Indicare nel bonifico LA PROVINCIA DEL COLLEGIO (i singoli iscritti indicheranno Nome e Cognome) e la causale: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025

-- **CARTA DI CREDITO:** la transazione con carta di credito avviene attraverso il sistema di pagamento sicuro di PayPal. Le carte di credito accettate sono: Visa, MasterCard, Carta Aura, Visa, American Express. L'addebito del pagamento risulta immediato.

PAYPAL: se invece si ha un conto PayPal il pagamento dell'ordine si può effettuare accedendo direttamente all'account PayPal.

N.B. È possibile pagare con la carta di credito (anche prepagata) attraverso il circuito PayPal anche se non si è in possesso di un conto PayPal.

La copia del bonifico o del pagamento PayPal dovrà essere inviata tramite posta elettronica a info@tecnicieprofessione.it

La copia del versamento costituisce nota fiscale.

[PER ASSOCIARTI CLICCA QUI](#)

Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopra indicata. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita (salvo autorizzazione espressa), sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail info@tecnicieprofessione.it

Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio, l'Associazione Nazionale "Professione Geometra" del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, declina ogni responsabilità in merito ad eventuali modifiche apportate al messaggio ed ai suoi allegati. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni relative al contenuto delle informazioni fornite.

[ANNULLA ISCRIZIONE](#)